**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere (relatore)

Carlo Efisio Marré Brunenghi Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24063** del registro di Segreteria,

promosso

**da**

**PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA DELLA CORTE DEI CONTI**, con sede in Catanzaro Via E. Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it

**- attore -**

**nei confronti di**

**1) ALVARO ANTONINO** (cod. fisc.: LVRNNN88A11I537T), nata a Scilla (RC) l'11 gennaio 1988 e residente a Ravarino (MO) in via Cantina n. 443/B;

**- convenuto contumace -**

**2) FORGIONE GIOVANNI** (cod. fisc.: FRGGNN73E17I753M), nato a Sinopoli (RC) il 17 maggio 1973 ed ivi residente in via San Vito n. 26, int. 3;

**- convenuto contumace –**

**3) MANDAGLIO MARINA** (cod. fisc.: MNDMRN69D67E025P), nata a Giffone (RC) il 27 aprile 1969 e residente a Rizziconi – località Drosi (RC) in via G. D'Annunzio n. 3, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Carmela Spagnolo del foro di Palmi (cod. fisc.: SPGCML81D49G791B), con studio in Taurianova (RC), via XXIV Maggio, ang. Via Marconi, n. 4 (fax n. 0966.611530), e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: spagnolo.carmela@legalmail.it;

**4) CURATOLA ELVIRA PIERINA** (cod. fisc.: CRTLRP54B59H959L), nata a San Lorenzo (RC) il 19 febbraio 1954 e residente a Reggio Calabria, via Riparo Cannavò, n. 44, int. 1, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avvocati Natale Carbone (cod. fisc.: CRBNTL57B09I333W) e Michela Catanese (cod. fisc.: CTNMHL75R68H224G), con domicilio fisico in Catanzaro presso lo studio dell'avv. Domenica Rotella (cod. fisc.: RTLDNL71H62C352), via Milelli, n. 38 (daniela.rotella@avvocaticatanzaro.legalmail.it; fax n. 0961.707546), e domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: natale.carbone@avvocatirc.legalmail.it; micheladomenica.catanese@avvocatirc.legalmail.it (fax n. 0965.313651);

**5) CAMBARERI DOMENICO** (cod. fisc.: CMBDNC77R03I537S), nato a Scilla (RC) il 3 ottobre 1977 e residente a Bagnara Calabra (RC), via Nazionale SS. 18 – Bagnara n. 251, frazione Porelli, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avvocati Crescenzio Santuori (cod. fisc.: SNTCSC73A11C352S) e Raffaele Ruocco (cod. fisc.: RCCRFL89D17C352Y), con domicilio fisico eletto presso lo studio di questi ultimi in Catanzaro, via Ercolino Scalfaro, n. 9, e domicilio digitale eletto presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: crescenzio.santuori@pec.it;

raffale.ruocco@avvocaticatanzaro.legalmail.it; fax n. 0961.541105).

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

nella pubblica udienza del 9 luglio 2025, udita la relazione del giudice relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, uditi il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. dott. Giovanni Di Pietro, gli avvocati Carbone Natale e Michela Catanese, per la convenuta Curatola Elvira Pierina, Raffaele Ruocco, anche per delega dell'avv. Crescenzio Santuori, per il convenuto Domenico Cambareri, e Carmela Spagnolo, per la convenuta Mandaglio Marina, che hanno concluso come da verbale di udienza.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**1.** Con atto di citazione, depositato il 15 ottobre 2024, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei signori Alvaro Antonino, destinatario di sussidi europei ai sensi dei regolamenti UE nn. 1306 e 1307 del 2013, per il periodo 2015 – 2017, Forgione Giovanni e Mandaglio Marina, delegati dall'Alvaro alla presentazione delle domande uniche di pagamento per due delle tre annualità in contestazione, Curatola Elvira Pierina e Cambareri Domenico, rispettivamente operatore e responsabile del Centro di assistenza agricola che ha istruito le domande uniche di pagamento. Il presunto danno erariale oggetto di contestazione è pari ad euro 14.415,86, da risarcire in solido ad ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura). Il Procuratore regionale ha, infatti, contestato ai convenuti, in via principale, la responsabilità amministrativa a titolo di dolo e, in via subordinata, solo ai convenuti Cambareri e Curatola, la medesima responsabilità a titolo di colpa grave, per la indebita erogazione da parte dell'organismo pagatore dei contributi agricoli

relativi agli anni 2015, 2016 e 2017.

**1.2** La pretesa erariale muove dalla segnalazione di danno contenuta nella nota acquisita al protocollo della Procura regionale n. 4067 del 30 maggio 2022, con la quale il Comando dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, Reparto Operativo – Sezione Operativa Centrale di Roma, ha, tra l'altro, rappresentato che il signor Antonino Alvaro è risultato beneficiario di sussidi europei, per gli anni 2015, 2016 e 2017, nonostante fosse "*detenuto dal 2014 per delitti in materia di criminalità organizzata*". Secondo l'accusa erariale, l'esito dell'attività investigativa ha fatto emergere che sono state presentate, presso lo sportello del Centro di assistenza agricola (CAA) "COPAGRI 102" di Reggio Calabria, istanze di pagamento nelle quali è falsamente dichiarata la conduzione, a titolo di comodato o di concessione, di terreni siti nei comuni di San Procopio e Sinopoli. Il P.M. contabile ha, infatti, evidenziato, con riguardo alle particelle di terreno ricadenti nel comune di San Procopio, la mancanza di un formale titolo di conduzione, perché la madre del signor Alvaro, pur risultando tra i proprietari dei terreni, non ha rilasciato la necessaria liberatoria, ed ha, inoltre, sottolineato che le particelle ricadenti nel comune di Sinopoli sono state oggetto di un contratto di concessione da parte dell'ente locale, stipulato il 5 maggio 2014, per il quale risulta attestato falsamente il pagamento dei canoni di locazione, come rilevato dalla Commissione d'indagine prefettizia che ha eseguito l'accesso presso l'ente locale. Ha, infine, aggiunto che il convenuto Alvaro ha dichiarato falsamente il possesso della partita IVA e della qualifica di "*agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013*".

**1.3** La fattispecie di illecito erariale sopra descritta sarebbe imputabile non

solo al signor Antonino Alvaro ma anche ai signori Giovanni Forgione e Marina Mandaglio, presentatori delle domande uniche di pagamento rispettivamente nel 2015 e nel 2016, i quali non potevano agire nella veste di rappresentanti legali dell'Alvaro, perché la delega conferita loro sarebbe carente dell'autentica della firma, o delle formalità alternative indicate dal d.P.R. n. 445/2000, e sarebbe stata circoscritta al mero espletamento delle pratiche agricole presso il CAA "COPAGRI 102" di Reggio Calabria e non anche alla presentazione della domanda unica di pagamento.

**1.4** Ad analoghe conclusioni è giunto l'attore pubbliche con riguardo ai signori Elvira Pierina Curatola e Domenico Cambareri. La prima ha, infatti, illecitamente veicolato le già menzionate domande uniche di pagamento, trasmettendole all'organismo pagatore tramite piattaforma SIAN con le proprie credenziali di accesso, avendo, peraltro, falsamente dichiarato che "*il produttore è stato identificato a mezzo di documento di riconoscimento in corso di validità i cui riferimenti sono registrati a sistema; il produttore ha firmato il presente atto.*", e il secondo, responsabile *pro tempore* del CAA, ha dichiarato che la presentazione delle domande è avvenuta in conformità alle disposizioni impartite dell'organismo pagatore. Con riguardo alla posizione del Cambareri, l'organo requirente ha, altresì, precisato che il segno grafico di sottoscrizione della sopra indicata attestazione di conformità potrebbe non appartenergli. Ha, peraltro, sottolineato che la domanda unica di pagamento per l'anno 2017 è stata presentata all'organismo pagatore il 7 luglio 2017, tramite la piattaforma SIAN, con le credenziali di accesso della convenuta Curatola; che, tuttavia, l'operatore di sede che avrebbe gestito la pratica è il convenuto Cambareri; e che la domanda è stata sottoscritta dal convenuto

Alvaro e autenticata dal direttore della Casa circondariale di Palmi il 5 luglio 2017 anche se la stessa è stata formata il 19 giugno 2017.

**1.5** L'attore pubblico ha, infine, dichiarato che l'importo indebitamente erogato non è stato effettivamente recuperato dall'organismo pagatore, giusta nota prot. n. 8474 del 10 ottobre 2023; che per i fatti in contestazione è stato avviato il procedimento penale n. 889/2022 R.G.N.R., archiviato il 13 febbraio 2023; e che il procedimento sanzionatorio amministrativo non è stato ancora definito.

**2.** Con decreto presidenziale n. 259/2024 del 15 ottobre 2024, è stata fissata l'udienza pubblica di discussione del giudizio. Il decreto, unitamente all'atto di citazione, è stato ritualmente notificato ai convenuti Curatola e Cambareri il 17 ottobre 2024, alla convenuta Mandaglio Marina il 21 ottobre 2024, al convenuto Forgione Giovanni il 22 ottobre 2024 e al convenuto Alvaro Antonino il 23 ottobre 2024.

**3.** Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17 giugno 2025, si è costituita in giudizio la signora Elvira Pierina Curatola. La convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice ordinario ed ha, quindi, chiesto il rigetto delle domande attoree. In via subordinata, ha invocato l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito in ragione del coinvolgimento di altri soggetti, tra cui i beneficiari dei contributi in esame. In particolare, ha affermato che essendo "*[…] impiegata di una cooperativa privata del settore, non ha mai svolto alcuna attività alle dipendenze dell'Ente pubblico pagatore (ARCEA), di guisa che, la mancanza di una relazione funzionale tra il presunto autore dell'illecito causativo del danno patrimoniale e l'ente pubblico che subisce il danno, quale presupposto per la*

*formulazione di un addebito di responsabilità amministrativo-contabile, esclude, senza ombra di dubbio, la giurisdizione contabile […]*". Ha, quindi, eccepito la prescrizione dell'azione erariale per il decorso del quinquennio prescrizionale, posto che i fatti generatori del danno erariale risalgono agli anni 2015, 2016 e 2017, e contestato la sussistenza dell'occultamento doloso del danno. Nel merito, ha evidenziato la infondatezza della pretesa erariale, perché i centri di assistenza agricola non hanno poteri ispettivi, e, pertanto, l'attività degli stessi si concretizza in una mera verifica documentale, e sottolineato che non poteva conoscere lo *status* di detenuto del convenuto Alvaro. Ha, infine, rilevato la erroneità della quantificazione del danno addebitato.

**4.** Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18 giugno 2025, si è costituita in giudizio la signora Marina Mandaglio ed ha chiesto di rigettare le domande attoree. In via subordinata, ha invocato l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito. Ha, in particolare, eccepito la nullità della citazione per genericità della domanda ed aggiunto che, dovendosi valutare l'archiviazione penale perché relativa ai medesimi fatti oggetto di contestazione erariale, la domanda attorea è infondata anche per questa ragione. Ha precisato, inoltre, che, con riguardo alla domanda unica di pagamento del 2015, le è stata contestata solo la ricezione a mezzo posta della delega indirizzata al signor Forgione e che "*le possedute competenze specifiche della stessa in materia penale escludono la conoscenza dei requisiti necessari per la presentazione di una domanda di aiuti presso il CAA, ovvero il rispetto dell'iter amministrativo preordinato all'erogazione dell'aiuto.*". Inoltre, ciò che rileva ai fini della contestata responsabilità, ai sensi dell'art. 38, commi 3 e 3 *bis*, del d.P.R. n. 445/2000,

è la domanda formata e presentata dagli operatori del CAA e non anche quella cartacea, sicché nessun apporto causale può esserle contestato anche con riferimento alla domanda unica di pagamento del 2016. Ha, infine, affermato che lo stato di detenzione del signor Alvaro emerge chiaramente dalla delega e che, pertanto, l'azione erariale è infondata per inesistenza del dolo, con la conseguente caducazione del vincolo di solidarietà passiva.

**5.** Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18 giugno 2025, si è costituito in giudizio il signor Domenico Cambareri ed ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice contabile, la prescrizione dell'azione erariale ed il difetto di legittimazione passiva. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la riduzione dell'addebito in ragione del concorso alla causazione dell'illecito erariale di soggetti terzi. Ha, infine, invocato l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito. In particolare, quanto al difetto di giurisdizione di questa Corte, ha sottolineato che non esiste alcun rapporto di servizio tra l'organismo pagatore ed il convenuto, avendo egli prestato la propria attività lavorativa presso il "COPAGRI 102", soggetto distinto dal CAA e privo di personalità giuridica. Quanto alla prescrizione dell'azione erariale, il convenuto ha osservato che il *dies a quo* della prescrizione decorre dalla presentazione delle domande o, comunque, dalla erogazione dei contributi in esame. Ha contestato la sussistenza dell'occultamento doloso del danno, in carenza di prova di atti impeditivi del disvelamento dell'illecito erariale. Ha disconosciuto, anche ai sensi dell'art. 214 c.p.c., le sigle apposte in corrispondenza del suo nominativo, per le quali ha, peraltro, formalizzato denuncia querela di falso, e sottolineato i dubbi espressi al riguardo dal P.M. contabile. Ha precisato che, come risulta dalla

nota prot. n. 1868 del 20 febbraio 2020 del SIAN, le domande uniche di pagamento per le campagne 2015 – 2018 sono state trasmesse all'organismo pagatore dalla convenuta Curatola; che l'ordinamento non preclude ai soggetti in stato di detenzione di presentare domande di contributi agricoli e non subordina la erogazione di questi ultimi all'esercizio dell'attività agricola "personale"; e che le istanze di pagamento possono essere presentate anche da delegati. Ha aggiunto che i collaboratori di uno sportello locale non possono essere chiamati in giudizio, perché la responsabilità relativa all'attività svolta dalla società di servizi convenzionata rimane interamente a carico del CAA e che questi ultimi hanno solo poteri di verifica della regolarità formale delle istanze, perché la verifica sostanziale delle stesse spetta all'organismo pagatore. Il convenuto ha sottolineato che la formazione delle istanze di pagamento e del relativo fascicolo aziendale è gestita autonomamente dal singolo operatore addetto alla trattazione della domanda. Ha concluso, in via subordinata, per la sussistenza della colpa grave e non del dolo erariale.

**6.** Nell'udienza pubblica del 9 luglio 2025, la Procura regionale ha insistito nell'integrale accoglimento delle domande formulate nell'atto di citazione. I difensori delle parti costituite hanno, viceversa, concluso per il rigetto delle domande attoree, riportandosi integralmente alle difese contenute nelle rispettive comparse di costituzione e risposta. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**7.** In via preliminare, va dichiarata la contumacia dei convenuti Antonino Alvaro e Giovanni Forgione, i quali, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza, non si sono costituiti in

giudizio.

**8.** Va, altresì, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile. È, infatti, noto che "*Un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato si configura in tutti i casi in cui quest'ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate.*" (cfr. Cass. civ., Sez. un., ordinanza n. 9659 dell'11 aprile 2023; in termini, ordinanze nn. 12664/2023 e 7740/2023) e che "*[…] il rapporto di servizio inteso in senso funzionale, sussiste sia nei confronti della società percettrice del contributo sia di coloro che hanno creato i presupposti per l'illegittima percezione dei finanziamenti ovvero hanno materialmente distratto gli stessi.*" (cfr., da ultimo, Corte dei conti, II Sez. App., sentenza n. 31/2025 e la giurisprudenza ivi richiamata). È, altresì, noto che "*Per incardinare la giurisdizione di responsabilità del giudice contabile è necessaria e sufficiente, sotto il profilo della prospettazione della domanda, l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto di impiego, di servizio o della gestione del pubblico denaro da parte del preteso autore del comportamento illecito, mentre afferisce al merito ogni problema attinente alla sua effettiva esistenza.*" (cfr. da ultimo, Corte dei conti Sicilia, Sez. App., sentenza n. 88 del 9 settembre 2024) e che "*Ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, cioè sulla base del c.d. petitum sostanziale, individuabile indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio e*

*alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui si articola (ex plurimis SS.UU. n. 3145/2003, n. 5179/2004, n. 3077/2003, 5619/2003, 10375/2007).*" (cfr. II Sez. App., sentenza n. 30/2021). In ragione dei sopra esposti orientamenti giurisprudenziali è possibile, pertanto, affermare la giurisdizione di questa Corte non solo con riguardo al signor Antonino Alvaro, quale privato percettore dei contributi agricoli in contestazione, ma anche nei confronti di tutti gli altri soggetti convenuti nel presente giudizio, sia nella qualità di delegati del convenuto che di responsabili e operatori del CAA o della società di servizi ad esso collegata. Infatti, l'attore pubblico ha dedotto in giudizio una fattispecie di illecito erariale i cui connotati sono obiettivamente riconducibili, anche sotto il profilo del *petitum sostanziale*, a quelli indicati dalla menzionata giurisprudenza contabile e di legittimità. Non sono, infatti, condivisibili le argomentazioni dei convenuti Curatola e Cambareri al riguardo, posto che i responsabili e gli operatori che gravitano intorno al centro di assistenza agricola, anche se dipendenti di soggetti diversi da quest'ultimo, come le società di servizi convenzionate *ex* art. 12 del d.m.p.a.a.f. 27 marzo 2008, svolgono una reale ingerenza nella procedura di erogazione dei contributi pubblici e assumono *pleno titulo* la veste di incaricati di pubblico servizio (cfr. tra le altre, Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 44/2023 e 211/2022). Al riguardo, è appena il caso di osservare che "*Sussiste il rapporto di servizio che fonda la giurisdizione contabile non solo tra l'impresa percettrice di finanziamenti pubblici e l'AGEA, ma anche tra quest'ultima e gli operatori dei Centri di assistenza agricola (C.A.A.) poiché, ai sensi del D.Lgs. n. 165/1999, costoro hanno il compito di controllare la regolarità delle dichiarazioni dei privati volte ad ottenere i contributi economici in agricoltura, prima di*

*immettere i dati nel sistema informativo attraverso la procedura Sian e per l'effetto svolgono funzioni pubbliche.*" (cfr. da ultimo Corte dei conti Sicilia, Sez. App., sentenza n. 81 del 9 luglio 2024). Pertanto, non assume rilievo come esimente della giurisdizione contabile l'art. 12, secondo comma, del d.m.p.a.a.f. citato. La disposizione in esame è, infatti, contenuta in un decreto ministeriale che, per sua natura, non può ovviamente limitare l'esercizio della giurisdizione contabile. Essa non fa altro che precisare che il CAA risponde nei confronti degli organismi pagatori con i quali è convenzionato anche dell'attività svolta dalle società di servizi costituite ai sensi del primo comma dell'art. 12 cit.. Queste ultime sono, infatti, società il cui capitale sociale deve essere interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il CAA o dalle loro organizzazioni territoriali, e, in quanto tali, possono essere delegate allo svolgimento delle medesime attività attribuite ai CAA, ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 165/1999 e del decreto ministeriale medesimo. La circostanza che l'attività istruttoria delle domande uniche di pagamento sia stata effettuata da dipendenti di una società cooperativa a responsabilità limitata è, quindi, irrilevante, ove si consideri, peraltro, che quest'ultima, in ragione dell'assetto societario necessitato e del regime convenzionale cui è sottoposta, non è altro che una articolazione del CAA. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che "*Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto – che ben può essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti*" (cfr. Cass. civ., Sez. un., ordinanza n. 7009 dell'11 marzo 2020; in termini, Sez. II App., sentenza n. 368/2022). Sussiste,

pertanto, la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei signori Curatola e Cambareri rispetto alla fattispecie prospettata dalla Procura contabile, perché gli stessi, a vario titolo, svolgevano attività per il CAA anche se alle dipendenze di una società di servizi ad esso convenzionata, e, pertanto, sono da considerare incaricati di un pubblico servizio e, comunque, alla stregua di soggetti che, per l'attività svolta, hanno sensibilmente inciso sulla procedura di erogazione dei contributi in esame. Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo ai signori Forgione e Mandaglio, posto che, a differenza di quanto sostenuto dalle difese di quest'ultima, il rapporto di servizio non si è costituito solo tra l'amministrazione e i dipendenti del CAA, perché risulta *per tabulas* l'ingerenza dei convenuti nel procedimento di erogazione degli aiuti comunitari in contestazione mediante la sottoscrizione e la presentazione della domanda di pagamento cartacea, per delega del convenuto Alvaro.

**9.** Inammissibile ed infondata è l'eccezione di nullità della citazione formulata dalla convenuta Marina Mandaglio. Nella fattispecie in esame, dal contenuto complessivo del libello della responsabilità, e dalla documentazione depositata in allegato allo stesso, ivi compresa la denuncia di danno erariale, emergono con sufficiente chiarezza tanto il *petitum* che la *causa petendi*, con la nitida contestazione alla convenuta di avere concorso, nella qualità di rappresentante del signor Antonino Alvaro, al meccanismo fraudolento di indebita percezione degli aiuti comunitari (cfr. in termini, da ultimo, Sez. II App., sentenza n. 130/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata). La citazione presenta, pertanto, tutti gli elementi essenziali richiesti dall'art. 86 c.g.c.. In particolare, risultano sufficientemente chiari ed intellegibili sia la ricostruzione fattuale delle condotte illecite oggetto di contestazione che la specificità

degli addebiti. Le difese della convenuta esposte a sostegno della menzionata eccezione appaiono, quindi, infondate e, ad avviso del Collegio, possono assumere rilievo, semmai, in sede di esame nel merito della contestazione erariale.

**10.** Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti Elvira Pierina Curatola e Domenico Cambareri. Nel caso in esame, siamo, infatti, in presenza di una tipica fattispecie di occultamento doloso del danno, derivante dalle dichiarazioni mendaci rese in occasione della presentazione delle domande di aiuto comunitario, sicché il termine di prescrizione non può che decorrere dalla segnalazione di danno erariale del Comando dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, Reparto Operativo – Sezione Operativa Centrale di Roma, acquisita al protocollo della Procura regionale n. 4067 del 30 maggio 2022, mediante la quale è stata fornita una ricostruzione qualificata delle illiceità riscontrate, con il disvelamento delle circostanze ostative al conseguimento dei benefici economici di derivazione comunitaria (cfr. in termini, da ultimo, Corte dei conti, Sez. II, sentenza n. 31/2025 cit.; id. Sez. I App., sentenze n. 35/2025 e n. 116/2024; id. Sez. III App. sentenza n. 224/2022 e Sez. II App, sentenza n. 238/2021). L'art. 1, secondo comma, della legge n. 20/1994 dispone, infatti, che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla verificazione dell'evento lesivo, o, in costanza di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. La chiarezza della norma non lascia margine ad alcun dubbio interpretativo con riferimento al caso di specie, ove si consideri che è accertata la omessa dichiarazione di circostanze impeditive della concessione dell'aiuto economico, con la conseguente violazione dei relativi doveri informativi. Infatti, il

percettore delle contribuzioni ha dato luogo con le proprie dichiarazioni, rese direttamente o per il tramite di delegati, sottoscritte e validate dal competente operatore dell'ente di assistenza, a una alterata rappresentazione della realtà, dolosamente producendo l'occultamento della propria condizione di detenuto, della indisponibilità di idonei titoli giuridici per la conduzione di alcuni terrenti e della carenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla disciplina euro unitaria. Al riguardo, è bene ricordare, inoltre, che *"(...) in ipotesi di produzione di documentazione non veritiera al fine di ottenere benefici altrimenti non spettanti l'occultamento doloso è configurabile "in re ipsa" nella produzione stessa (...)*" (cfr. Corte dei conti Sicilia, Sez. App., n. 87/2022; id. Sez. II App., n. 254/2020). A ciò si aggiunga che il doloso occultamento del danno deve considerarsi situazione rilevante non tanto soggettivamente, in relazione ad una condotta occultatrice realizzata dal debitore, ma obiettivamente, in ragione della impossibilità per l'amministrazione danneggiata di conoscere il fatto causativo del pregiudizio patrimoniale (cfr. tra le tante, Corte di conti, Sez. II App. n. 371/2022). Sul punto, è stato, infatti, affermato che "*il richiamato art. 1, comma 2, della legge 20/1994 non opera alcun riferimento a una condotta attiva di dissimulazione posta in essere dal debitore, discostandosi dalla omologa disciplina civilistica di cui all'art. 2941, n. 8, il quale prevede che "La prescrizione rimane sospesa…tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia scoperto.*" (cfr. da ultimo, Sez. giur. Sardegna, n. 55/2024). In ogni caso, il doloso occultamento del danno non deve investire necessariamente ciascuno dei convenuti, ben potendo riguardare solo uno di essi – rispetto alla singola voce di danno contestata - se idoneo a precludere la conoscibilità dello stesso

all'amministrazione danneggiata. Quest'ultimo, come si è detto, non rileva quale elemento soggettivo imputabile al singolo agente ma esplica una portata oggettiva nel senso di precludere all'amministrazione o alla Procura erariale di venire a conoscenza degli elementi relativi alla fattispecie dannosa (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. giur. Calabria, n. 44/2023 cit.). Come si è detto, nel caso in esame, le domande uniche di pagamento omettono di rappresentare all'organismo pagatore la condizione di detenzione carceraria del convenuto Alvaro e la inesistenza di alcuni requisiti soggettivi e oggettivi indispensabili per la erogazione dei contributi agricoli e, pertanto, le menzionate omissioni dichiarative hanno certamente impedito ad ARCEA di procedere alla verifica dei presupposti per l'applicazione degli aiuti comunitari. Pertanto, considerato che l'invito a dedurre è stato notificato ai convenuti alla fine di marzo 2024 e la segnalazione di danno erariale è pervenuta al Procuratore regionale con p.e.c. del 30 maggio 2022, l'azione erariale appare tempestiva con il conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti Curatola e Cambareri.

**11.** Nel merito, l'azione erariale è meritevole di parziale accoglimento nei termini di seguito esposti.

**11.1** La Procura erariale ha contestato al signor Antonino Alvaro di avere percepito indebitamente, con il concorso degli altri soggetti convenuti, contributi comunitari per gli anni 2015, 2016 e 2017, in violazione della disciplina comunitaria recata dai regolamenti UE nn. 1306 e 1307 del 2013 e 640 del 2014 e dal d.P.R. n. 503/1999. In particolare, il convenuto sarebbe stato palesemente inidoneo a ricevere i contributi europei, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, perché privo di partita IVA, a differenza di quanto

dichiarato, e di una reale organizzazione aziendale e, quindi, della qualifica di imprenditore agricolo, o, comunque, della qualifica di agricoltore diretto, perché in stato di detenzione, e di idonei titoli di conduzione dei terreni. Nella prospettazione attorea, poiché le domande uniche di pagamento non corrispondono al vero e, pertanto, non sono meritevoli di accoglimento, anche gli operatori dell'ente di assistenza hanno concorso consapevolmente alla condotta illecita del convenuto Alvaro, in collaborazione con i soggetti di volta in volta delegati alla presentazione della domanda. Infatti, i signori Cambareri e Curatola non solo non si sono astenuti dal trasmettere le domande all'organismo pagatore, o dal comunicare, al pari dei delegati alla presentazione delle istanze di pagamento, lo stato di detenzione in carcere del beneficiario ma hanno anche inverosimilmente attestato che "*il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato.*". È, infatti, noto che gli organismi pagatori sono autorizzati a conferire "*immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite CAA*" ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1999 e che, pertanto, le condotte illecite sopra descritte avrebbero indotto ARCEA a corrispondere aiuti che altrimenti non sarebbero stati concessi, non essendo stata messa dai convenuti nella condizione di rilevare le cause impeditive dell'indebito esborso di danaro pubblico.

**11.2** Le affermazioni del P.M. contabile in ordine alla sussistenza dell'illecito erariale per carenza di alcuni requisiti soggettivi e oggettivi in capo al signor Antonino Alvaro, previsti dai regolamenti UE nn. 1306 e 1307 del 2013 e 640 del 2014, dal d.P.R. n. 503 del 31.12.1999, oltre che dal decreto ministeriale 18 novembre 2014 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono fondate. Tali disposizioni regolano, infatti, il regime di sostegno

diretto ai soggetti definiti "*agricoltori in attività*" dagli artt. 4 e 9 del regolamento UE n. 1307/2013. A questi ultimi è consentito, nell'ambito della politica agricola comune e a valere sui fondi FEAGA e FEASR, di presentare ogni anno domanda unica di pagamento direttamente all'organismo pagatore o tramite un centro di assistenza agricola (CAA). Inoltre, l'art. 3 del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in attuazione della menzionata disciplina euro unitaria, precisa che sono considerati agricoltori in attività i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultano iscritti all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri o che siano in possesso della partita IVA in campo agricolo e, a partire dal 2016, di dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della medesima domanda unica (se si tratta di aziende agricole ubicate in misura maggioritaria in zone montane e/o svantaggiate, ai sensi del regolamento CE n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo). Nella domanda, l'interessato deve indicare il numero di ettari di terreno agricolo ammissibili, dei quali dichiara la conduzione in forza di un valido titolo giuridico e in base ai quali diventa destinatario delle varie misure di sostegno per la coltivazione o il pascolo. La quantificazione economica del contributo dipende sia dal tipo di coltura praticata o di pascolo che dall'estensione della superficie aziendale potenzialmente ammissibile e dichiarata nella domanda di pagamento. Inoltre, la disciplina integrativa specifica, recata dal d.P.R. n. 503 del 31.12.1999 e da vari DD.MM. del Ministero delle politiche agricole e forestali, subordina l'erogazione dei contributi alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca

all'agricoltore la disponibilità dei terreni dichiarati. L'art. 60 del regolamento UE n. 1306/2013 dispone che "*Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione*" e l'art 19 del regolamento UE n. 640/2014, in materia di sanzioni amministrative in caso di "*sovra dichiarazione*", che non è concesso alcun beneficio economico all'agricoltore che dichiari una superficie superiore al 20% della superficie determinata (cfr. anche l'art. 21 del regolamento UE n. 640/2014, primo comma, lett. b), secondo il quale il diritto all'aiuto è corrisposto all'agricoltore che detenga "*in proprietà o in affitto*" i terreni in ragione dei quali si chiede il sostegno economico).

**11.3** Appare, pertanto, evidente che il signor Antonino Alvaro non aveva titolo per percepire i benefici economici concessi, posto che tali benefici sono stati erogati in ragione della falsa dichiarazione relativa alla sussistenza del requisito soggettivo di "*agricoltore in attività*" e di quello oggettivo della disponibilità di un valido titolo di conduzione in affitto di alcuni terreni agricoli.

**11.3.1** Risulta, infatti, *per tabulas* che il convenuto, nel periodo in contestazione, risultava ristretto in carcere. Per costante giurisprudenza di questa Corte territoriale, vero è che in assenza di interdizione legale o, comunque, di una condizione ostativa *ex* art. 67 del d.lgs. n. 151/2011, non vi sarebbe normativamente una incompatibilità tra la percezione di aiuti comunitari e lo stato custodiale, qualora il privato percettore, ancorché ristretto in carcere, risulti essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo (cfr. in termini, tra le altre, Corte dei conti, Sez. giur. Calabria, nn. 238/2023,

44/2023, 211/2022 e 197/2021), ma, nella fattispecie in esame, il signor Alvaro non poteva svolgere l'attività agricola incentivata quale coltivatore diretto perché detenuto nel carcere di Palmi e non poteva esercitarla neanche in qualità di imprenditore agricolo, ciò per la incontestata carenza di una partita IVA - a far data dal 2011 - e di una reale organizzazione aziendale (cfr. atto di delibazione del verbale di operazioni compiute in data 30 maggio 2022 dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Roma a carico di Alvaro Antonino, recante il numero di protocollo interno 0010180 del 21 settembre 2022). Ne deriva che, in difetto del requisito soggettivo di "*agricoltore in attività*", il convenuto ha percepito indebitamente i contributi erogati da ARCEA.

**11.3.2** Passando al requisito riguardante la conduzione dei terreni, la contestazione erariale appare priva di pregio in ordine agli appezzamenti ricadenti nel comune di Sinopoli e facenti parte del compendio aziendale oggetto delle domande di pagamento. Al riguardo, questo Collegio, in attuazione del principio del libero convincimento, *ex* art. 95 c.g.c., in assenza di un giudicato penale assolutorio che neghi la sussistenza o la commissione del fatto, fa proprie le conclusioni del Procuratore della Repubblica di Palmi contenute nella richiesta di archiviazione del 18 novembre 2022, versata in atti, ove, tra l'altro, si legge che "*Medesime considerazioni circa il difetto di prova dell'indisponibilità dei terreni possono essere svolte in relazione alle terre identificate al foglio di mappa n. 14 e 15 del Comune di Sinopoli; posto che la pg non risulta avere fatto alcun accertamento, anche alla luce del tempo trascorso, alcuna investigazione utile può essere effettuata. Ed anzi, depone nel senso della effettiva disponibilità dei terreni in commento la delibera comunale n. 99/18 (cfr.*

*pag. 62) da cui emerge che l'indagata Alvaro Caterina risulta subentrata ad Alvaro Antonino nella concessione dei terreni comunali de quibus.*". Il titolo concessorio, in forza del quale il convenuto ha condotto i terreni di proprietà nel comune di Sinopoli, non risulta, infatti, essere stato in alcun modo rimosso, al punto da poter essere considerato falsamente dichiarato nelle domande uniche di pagamento, o, comunque, non risulta versata in atti alcuna prova della conduzione *sine titulo* degli stessi, circostanza quest'ultima rilevata anche dal P.M. penale. Non altrettanto può, invece, ritenersi riguardo ai terreni siti nel comune di San Procopio, riportati in catasto al foglio di mappa n. 5, particelle nn. 328, 329, 330, 331, e al foglio di mappa n. 11, particella n. 34, in relazione ai quali deve, infatti, giudicarsi insussistente la dichiarata conduzione in comodato per carenza della prescritta liberatoria da parte della madre signora Penna Maria Giuseppa, comproprietaria dei terreni, sicché, avuto riguardo alle già menzionate disposizioni comunitarie e nazionali, il signor Antonino Alvaro non possedeva alcun valido titolo giuridico che lo legittimasse al conseguimento dei benefici economici in contestazione, ai sensi dell'art. 60 del regolamento UE n. 1306/2013, avendo, peraltro, dichiarato una superficie superiore (*id est*: eccedentaria) al 20% della superficie determinata, *ex* art. 19 del regolamento UE n. 640/2014. È, infatti, noto che l'assenza di un idoneo titolo giuridico esclude in radice la possibilità di accedere ai sostegni economici in esame (cfr. in termini, tra le tante, Corte dei conti, Sez. III App., sentenza n. 224/2022; Sez. giur. Puglia, sentenza n. 398/2019), anche perché la mera relazione di fatto può concretizzarsi "*nell'usurpazione di terreni altrui*" (cfr. Sez. giur. App. Sicilia, sopra richiamata; id. Sez. giur. App. Sicilia, sentenze nn. 1/2020 e 24/2020; Sez. I App.,

sentenza n. 326/2020; Sez. II App., sentenza n. 52/2021; Cass., II sez. penale, sentenza n. 42363/2012). È appena il caso di ricordare, infine, che la previsione dell'obbligatorietà di un valido titolo di conduzione dei terreni, come presupposto indefettibile per l'ottenimento dei contributi agricoli, è stata ritenuta legittima dalla Corte di giustizia europea, a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario (cfr. Corte di giustizia europea, sentenza n. C-375/08 del 24.6.2014) e che quest'ultima, con riguardo alla interpretazione dell'art. 60 del regolamento UE n. 1306/2013, ha precisato che "*è, in sostanza, una ripetizione dell'art. 29 del regolamento n. 1782/2003, che effettua la codificazione di un giurisprudenza esistente secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme di tale diritto.*" (cfr. Corte di giustizia europea, sentenza n. 176/2020 del 7 aprile 2022). Ne deriva che, anche dal punto di vista oggettivo, il signor Alvaro Antonino ha percepito indebitamente le erogazioni comunitarie per le domande di pagamento relative alle annualità 2015, 2016 e 2017.

**11.4** Alla stregua delle già indicate considerazioni, la domanda attorea, con riguardo alla contestazione di illecito erariale avanzata nei confronti del signor Antonino Alvaro deve essere accolta, considerato che il danno patrimoniale, sulla cui sussistenza non è dato nutrire dubbi stante la quantificazione dell'indebito operata da ARCEA, è conseguenza immediata e diretta di una condotta illecita incontrovertibilmente connotata da dolo erariale.

**11.4.1** Parzialmente fondata è la domanda di condanna dei signori Giovanni Forgione, Marina Mandaglio, Elvira Pierina Curatola e Domenico Cambareri, in solido con il signor Antonino Alvaro e per l'intero importo oggetto di

contestazione.

**11.4.2** Con riguardo alla posizione del convenuto Giovanni Forgione, mette conto evidenziare che quest'ultimo ha sottoscritto il modulo cartaceo della domanda unica di pagamento per la sola campagna agraria 2015, esibendo una delega del cognato Antonino Alvaro, datata 27 maggio 2015, inviata a mezzo posta al difensore di quest'ultimo, signora Marina Mandaglio, anch'essa convenuta nel presente giudizio. La delega in esame appare ampia e incondizionata, perché faculta il signor Giovanni Forgione "*ad espletare tutte le pratiche inerenti l'agricoltura presso CAA COPAGRI 102 Reggio Calabria, via II Settembre n. 33, a suo nome e a suo conto.*". A prescindere dall'eccepita inadeguatezza formale della delega, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, commi 3 e 3 *bis*, del d.P.R. n. 445/2000, il signor Giovanni Forgione è certamente tenuto a rispondere a titolo di concorso doloso nella commissione dell'illecito erariale in questione per avere omesso di dichiarare le condizioni ostative soggettive e oggettive del delegato, sopra spiegate, per le quali non era consentita l'erogazione del contributo comunitario relativo a tale campagna agraria. Infatti, in ragione della delega conferitagli, *ictu oculi* non limitata alla semplice presentazione di una domanda precompilata, sottoscritta dall'interessato, e della documentazione allegata, egli avrebbe dovuto verificare, anche in ragione dello stato detentivo del cognato (che conosceva sicuramente per il vincolo di parentela oltre che per le annotazioni poste in calce alla delega dal difensore), tanto il requisito soggettivo di "*agricoltore in attività*" quanto quello oggettivo della effettiva disponibilità giuridica dei terreni, ed accertatane l'insussistenza in capo all'Alvaro astenersi dal dichiarare l'esatto contrario in sede di sottoscrizione della domanda cartacea di

pagamento. La domanda di condanna appare, pertanto, fondata ancorché solo con riguardo alla già indicata annualità, non risultando in alcun modo rappresentato il concorso del convenuto nella causazione dell'illecito erariale per le erogazioni relative alle domande del 2016 e del 2017.

**11.4.3** Quanto alla posizione della convenuta signora Marina Mandaglio, è infondata la pretesa attorea con riferimento alla domanda di pagamento sia per l'anno 2015, essendosi quest'ultima limitata a consegnare la delega del signor Alvaro al convenuto Forgione, che per l'anno 2017, non risultando in alcun modo rappresentato il concorso della convenuta nella causazione dell'illecito erariale riferito a tale annualità. Risulta, viceversa, meritevole di accoglimento la pretesa erariale con riferimento all'anno 2016, posto che la convenuta ha sottoscritto il modulo cartaceo per tale campagna agraria, esibendo una delega del suo assistito Antonino Alvaro, datata 27 giugno 2016. La delega in esame appare ampia e incondizionata, perché faculta la convenuta "*a sottoscrivere ogni atto necessario ai fini della richiesta di aiuti comunitari in agricoltura*". Pertanto, pur a prescindere dall'eccepita inadeguatezza formale della delega, anche ai sensi dell'art. 38, commi 3 e 3 *bis*, del d.P.R. n. 445/2000 cit., la signora Marina Mandaglio è certamente tenuta a rispondere a titolo di concorso doloso nella commissione dell'illecito erariale per avere omesso di dichiarare le condizioni ostative soggettive e oggettive del delegato per le quali non era consentita l'erogazione del contributo comunitario. Infatti, la signora Mandaglio, in ragione della delega conferitagli dall'Avaro, *ictu oculi* non limitata alla semplice presentazione di una domanda precompilata, sottoscritta dall'interessato, e della documentazione allegata, avrebbe dovuto verificare la sussistenza in capo a quest'ultimo del

requisito soggettivo di "*agricoltore in attività*" e del requisito oggettivo della effettiva disponibilità giuridica dei terreni per i quali ha chiesto l'aiuto comunitario. E ciò anche in ragione dello stato detentivo del signor Antonino Alvaro, dalla stessa conosciuto per essere stata il suo difensore nel procedimento penale in ragione del quale è stato ristretto in carcere. La convenuta si sarebbe dovuta, pertanto, astenere da siffatta dichiarazione in sede di sottoscrizione della domanda cartacea di pagamento, e, quindi, non avrebbe dovuto consentire la formazione informatica di una istanza di pagamento e del relativo fascicolo aziendale. Vanno conseguentemente disattese le difese della signora Mandaglio con riferimento alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. penale, richiesta che, ad avviso del Collegio, non può svolgere alcuna efficacia esimente della contestata responsabilità contabile, ciò per le considerazioni ampiamente spiegate in precedenza con particolare riguardo alla sussistenza, dal punto di vista oggettivo, dell'illecito erariale. Prive di pregio appaiono, inoltre, le difese della convenuta secondo le quali "*le possedute competenze specifiche della stessa in materia penale escludono la conoscenza dei requisiti necessari per la presentazione di una domanda di aiuti presso il CAA, ovvero il rispetto dell'iter amministrativo preordinato all'erogazione dell'aiuto.*". Come si è detto, la convenuta, proprio in ragione dell'ampia delega ricevuta e dello stato detentivo del signor Antonino Alvaro, avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per il conseguimento degli aiuti richiesti. Né può eccepire l'ignoranza della normativa in materia di aiuti comunitari, considerato che è onere di chi presenta domande di aiuto conoscere la disciplina che ne regola la erogazione e le conseguenze, anche penali, derivanti dalle dichiarazioni infedeli, ove si

consideri, peraltro, che una siffatta conoscenza è oggetto di apposita auto-certificazione contenuta nella domanda di pagamento. Il fatto che la convenuta sia un avvocato, peraltro specializzato in diritto penale, può solo costituire, sotto il profilo della prova del dolo erariale (*id est*: della piena consapevolezza della carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo all'Alvaro causativi del pregiudizio patrimoniale), un ulteriore elemento che rafforza il convincimento del Collegio in ordine alla sussistenza della condotta illecita contestatale. In definitiva sul punto, è di solare evidenza come la domanda informatica, ed il relativo fascicolo aziendale – scheda di validazione -, sia stata formata dall'operatore sulla base delle informazioni non rispondenti alla realtà fattuale fornite dalla convenuta. Da qui la fondatezza della domanda attorea a suo carico con riguardo alle somme indebitamente percepite in ragione della presentazione della domanda unica di pagamento per l'annata agraria 2016.

**11.4.4.** Meritevole di integrale accoglimento è la richiesta risarcitoria formulata nei confronti della signora Elvira Pierina Curatola, per avere quest'ultima concorso all'indebita erogazione dei contributi comunitari nel triennio in contestazione. Risulta *per tabulas* che la convenuta, in qualità di operatrice del CAA COPAGRI 102 di Reggio Calabria, ha formato e inviato all'ARCEA le domande uniche di pagamento, e i relativi fascicoli aziendali – schede di validazione, riferibili al signor Antonino Alvaro per gli anni 2015, 2016 e 2017 (cfr. denuncia di danno erariale versata in atti e la relativa documentazione allegata). Come sopra accennato trattando della giurisdizione, gli operatori abilitati all'istruttoria delle domande di pagamento presso i centri di assistenza agricola, anche se dipendenti da società di servizi

convenzionate, devono ritenersi soggetti incaricati di pubblico servizio, perché disimpegnano specifici compiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto alla erogazione dell'aiuto per delega dell'organismo pagatore. In particolare, gli operatori raccolgono le dichiarazioni e i documenti dei presentatori delle domande, accertano il titolo di conduzione dell'azienda, la corretta immissione dei dati e curano l'aggiornamento del fascicolo del produttore. In ragione dei compiti istituzionalmente attribuiti loro, le dichiarazioni e i documenti raccolti sono fidefacenti per gli organismi pagatori, ai sensi dell'art. 14, ottavo comma, del d.lgs. n. 99/2004, dell'art. 25, secondo comma, del d.l. n. 5/2012 e dell'art. 3, primo comma, del d.m.p.a.a.f. n. 162 del 20 gennaio 2015. Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che, ai sensi dell'art. 14, ottavo comma, cit., nel rapporto con gli agricoltori, tutte le pubbliche amministrazioni "*hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale*" e che, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*bis*, del d.lgs. n. 165/1999 e dell'art. 14, sesto comma, del d.lgs. n. n. 99/2004, gli organismi pagatori sono autorizzati a conferire "*immediata esigibilità*" ai pagamenti, senza autonoma previa istruttoria e a prescindere dai controlli effettuabili *ex post* dagli stessi. La formazione e la presentazione della domanda può essere effettuata dagli operatori accreditati per conto dell'agricoltore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 e 3-*bis*, del d.P.R. n. 445/2000. In tale caso la domanda effettivamente presentata, sulla quale l'amministrazione effettua l'istruttoria ed eroga i contributi, è certamente quella telematica e non la copia cartacea conservata agli atti (cfr. Cons. St., sez. III, sentenza n. 3836/2022). È, altresì, noto che vi è equivalenza funzionale tra la presentazione telematica della domanda e la sottoscrizione della domanda cartacea

da parte dell'interessato, ove si consideri che, in ragione della delega conferita dagli organismi di pagamento regionali e del mandato conferito dall'interessato all'aiuto, i CAA e le società di servizi convenzionate assumono la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del d.m.p.a.a.f. del 27 marzo 2008 e dell'art. 4, quarto comma, del d.m.p.a.a.f. n. 162 del 20 gennaio 2015. In ragione della disciplina sopra richiamata, la convenuta ha, pertanto, realizzato un significativo contributo doloso all'attività fraudolenta dell'Alvaro e deve essere chiamata a rispondere in concorso con quest'ultimo del fatto dannoso, ai sensi dell'art. 1, comma 1 *quinquies*, della legge n. 20/1994. La signora Elvira Pierina Curatola, quale operatrice accreditata che ha formato e presentato tutte le domande uniche di pagamento, ed i relativi fascicoli aziendali – schede di validazione, ad ARCEA, ha, infatti, omesso di rappresentare lo stato detentivo del convenuto Antonino Alvaro, risultante dalla delega rilasciata al convenuto Forgione e dall'autenticazione operata dal direttore del carcere di Palmi della sottoscrizione della domanda cartacea del 2017, di valutare la sussistenza dell'effettivo potere di rappresentanza in capo ai convenuti Forgione e Mandaglio, anche ai sensi dell'art. 38, comma 3 e 3-*bis* del d.P.R. n. 445/2000, nonché la sussistenza dei requisiti minimi per la concessione degli aiuti comunitari in relazione alla specifica competenza istruttoria conferita agli operatori dei centri di assistenza agricola e alle società convenzionate, con ciò impedendo all'organismo pagatore di effettuare tutte le verifiche e i controlli sostanziali funzionali al pagamento dei

contributi comunitari (vedi, tra l'altro, la nota prot. n. 397 di richiesta di integrazione documentale relativa al trasferimento dei titoli mancanti, allegato n. 6 alla denuncia di danno erariale, dalla quale risulta la consapevolezza della carenza della liberatoria della madre dell'Alvaro). La condotta della convenuta appare *ictu oculi* dolosa, ove si consideri la manifesta violazione dei doveri d'ufficio per come descritti dalla già menzionata disciplina euro unitaria e nazionale e la piena consapevolezza di formare una domanda di pagamento infedele perché, a dispetto di quanto dichiarato, non sottoscritta personalmente dall'interessato, il quale non è stato peraltro neanche personalmente identificato, le cui autocertificazioni (relative alle domande 2015 e 2016), non sono state rese dall'interessato ma da un suo delegato, e ciò anche in violazione degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. Destituita di fondamento è, quindi, la difesa della convenuta, secondo la quale si è in presenza di una mera irregolarità formale nella trasmissione della domanda all'organismo pagatore dovuta ai limiti del sistema informatico. In realtà, considerata la irrilevanza della domanda cartacea per l'amministrazione a fronte della domanda formata telematicamente dall'operatore abilitato, risulta evidente come la condotta della convenuta non abbia dato luogo a mere irregolarità ma si sia rivelata indubbiamente incidente nella realizzazione del danno, ove si consideri che l'omessa informazione ad ARCEA delle circostanze impeditive della erogazione dei contributi non ha, conseguentemente, consentito all'organismo pagatore di verificarne la concedibilità. Da qui la responsabilità amministrativa della signora Curatola, a titolo di concorso doloso nella causazione dell'illecito erariale, per le indebite erogazioni in favore del signor Antonino Alvaro per gli anni 2015, 2016 e 2017.

**11.4.5** Infondata è, viceversa, la domanda attrice nei confronti del convenuto Domenico Cambareri, per carenza di prova della imputabilità soggettiva dell'illecito erariale contestatogli dal P.M. contabile. Come si è detto, risulta dalla documentazione versata in atti che tutte le domande uniche di pagamento sono state inoltrate dall'operatrice abilitata signora Elvira Pierina Curatola all'organismo pagatore, sicché non risulta provato che l'istanza di pagamento del 2017 è stata formata e inoltrata dal convenuto Cambareri. Inoltre, non vi è alcun dubbio che, in astratto, possa sussistere la responsabilità amministrativa del responsabile del CAA o della società di servizi convenzionata per la dovuta asseverazione dell'attività istruttoria compiuta dall'operatore che forma la domanda e la inoltra all'organismo pagatore e, quindi, anche per l'omissione di una siffatta attività di controllo. Tuttavia, nel caso in esame, la circostanza che il convenuto abbia espressamente disconosciuto le sigle apposte in suo nome nelle domande uniche di pagamento unitamente alle affermazioni del Procuratore regionale, contenute nell'atto di citazione, secondo le quali "*occorre tuttavia rilevare che il segno grafico di sottoscrizione di CAMBARERI – indicato nelle precedenti DUP quale Responsabile di sede – è simile a quello di "Maria Curatola" quale Responsabile di sede, che a sua volta è simile a quello di Elvira Pierina CURATOLA presente nelle precedenti DUP, cfr. §1.1.2*", non consentono al Collegio di attribuire al convenuto la condotta illecita in contestazione, non essendo provato né la validazione delle domande uniche di pagamento (infedeli) né la omissione della stessa da parte di quest'ultimo. Infatti, la sigla apposta in ciascuna delle domande nello spazio riservato al responsabile di sede del CAA, o sulla domanda di pagamento, può essere stata apposta da altro operatore che, in quel momento, svolgeva

le funzioni vicarie del responsabile. Per ammissione dello stesso organo requirente, le domande possono essere state, infatti, asseverate da soggetti diversi dal convenuto che, pertanto, non può essere chiamato a rispondere dell'asserita illecita asseverazione di domande mendaci o, viceversa, dell'omessa validazione delle stesse. Anche sotto questo profilo, pertanto, non può configurarsi una responsabilità dolosa e concorrente del signor Domenico Cambareri.

**11.5** Il signor Antonino Alvaro deve essere, pertanto, condannato al pagamento della complessiva somma di euro13.624,96 in favore di ARCEA, importo, ad avviso del Collegio, correttamente quantificato dall'amministrazione danneggiata per le somme indebitamente corrisposte a titolo di aiuto comunitario per le tre annualità in contestazione, come risulta dalla nota prot. 0010180 del 21 settembre 2022 oltre che dalla denuncia di danno, versate in atti. Dell'intero importo, come sopra determinato, deve rispondere in solido con l'Alvaro solo la convenuta Elvira Pierina Curatola, ai sensi dell'art. 1, comma 1 *quinquies*, della legge n. 20/1994. In forza di tale ultima disposizione, il signor Giovanni Forgione, quale delegato alla presentazione della domanda unica di pagamento del 2015, è tenuto a rispondere in solido con i convenuti Antonino Alvaro ed Elvira Pierina Curatola solo dell'importo di euro 5.108,85, corrispondente alle somme indebitamente percepite per tale annualità, e la convenuta Marina Mandaglio, quale delegata alla presentazione della domanda unica di pagamento del 2016, è tenuta a rispondere in solido con i convenuti Antonino Alvaro e Elvira Pierina Curatola solo dell'importo di euro 4.670,15, corrispondente alle somme indebitamente percepite per tale annualità.

**12.** La condotta dolosa dei convenuti responsabili dell'illecito erariale esclude in radice la possibilità del ricorso al potere riduttivo dell'addebito.

**13.** Ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 5, c.g.c., le spese del giudizio seguono la soccombenza, sicché i convenuti Antonino Alvaro, Giovanni Forgione, Marina Mandaglio e Elvira Pierina Curatola, devono essere condannati in solido al pagamento delle stesse, che si liquidano come da nota segretariale a margine, e ARCEA, in ragione dell'assoluzione del convenuto Domenico Cambareri, deve essere condannata al pagamento in favore di quest'ultimo delle spese legali, liquidate nel complessivo importo di euro 2.000,00, oltre a spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.

**P.Q.M.**

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia dei convenuti Antonino Alvaro e Giovanni Forgione;

- condanna i convenuti Antonino Alvaro, Elvira Pierina Curatola e Giovanni Forgione al pagamento in solido della somma di euro 5.108,85 in favore di ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le Agevolazioni in Agricoltura), oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo;

- condanna i convenuti Antonino Alvaro, Elvira Pierina Curatola e Marina Mandaglio al pagamento in solido della somma di euro 4.670,15 in favore di ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le Agevolazioni in Agricoltura),

oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo;

- condanna i convenuti Antonino Alvaro ed Elvira Pierina Curatola al pagamento in solido della somma di euro 3.845,96 in favore di ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le Agevolazioni in Agricoltura), oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo;

- assolve il convenuto signor Domenico Cambareri;

- condanna i signori Antonino Alvaro, Elvira Pierina Curatola, Giovanni Forgione e Marina Mandaglio al pagamento in solido delle spese del giudizio in favore dello Stato, liquidate come da nota segretariale a margine;

- condanna ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le Agevolazioni in Agricoltura) al pagamento delle spese legali in favore del signor Domenico Cambareri, liquidate nella complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila), oltre a spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 9 luglio 2025.

| Il Relatore | Il Presidente |
|---|---|
| Gianpiero D'Alia | Domenico Guzzi |
| *Firmato digitalmente* | *Firmato digitalmente* |

Depositata in data 03/09/2025

**NOTA SPESE Giudizio n. 24063**

| | FOGLIO | IMPORTO |
|---|---|---|
| **ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE** | 11 | € 176,00 |
| n. 4 copie predetto atto per uso notifica | 44 | € 704,00 |
| **ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA** | 1 | € 16,00 |
| n. 4 copie predetto atto per uso notifica | 4 | € 64,00 |
| **DIRITTI DI CANCELLERIA** | | € 82,68 |
| **NOTIFICHE** | | € 101,30 |
| **ORIGINALE SENTENZA** | 9 | € 144,00 |
| **FORMULA ESECUTIVA SENTENZA** | 9 | € 144,00 |
| **DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA** | | € 13,10 |
| **DICONSI EURO MILLEQUATTROCENTOQUARANTACINQUE/08** | **TOTALE** | **€ 1.445,08** |

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
*Firmato digitalmente*

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

*Firmato digitalmente*